

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 67 E SS. CCII CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 70 CCII

FRANCESCO SIBILIA, nato ad Avellino il 09/05/1984 (c.f. SBLFNC84E09A509B) e residente a Villorba (Tv) in via Giavera 10, con domicilio eletto presso la propria residenza, con richiesta di ricevere comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec francesco.sibilia@pec.it (estratto da inad)

PREMESSA

- Con istanza prot. 10638 del 22/03/2023, il ricorrente chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "O.C.C. Villorba" la nomina di un gestore al fine di accedere alle procedure di sovraindebitamento già previste dalla legge 3/2012 e ora dal codice della crisi e dell'insolvenza.
- Con provvedimento del 03/04/2023 (proc. n. 19) veniva nominato Gestore l'Avv. Chiara Pagotto (c.f. PGTCHR77T62L407P) con studio in Treviso (Tv) viale della Repubblica 193/I (**allegato n. 1**);
- Con dichiarazione del 04/04/2023 l'avv. Chiara Pagotto accettava l'incarico (**allegato n. 2**).

Tanto premesso,

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di sovraindebitamento, rappresenta che intende formulare, nei confronti dei propri creditori, una **proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII**, provvedendo a depositare il presente ricorso, unitamente a tutta la documentazione prescritta dalla normativa e, in particolare, la relazione dell'O.C.C.

§ § §

COMPETENZA TERRITORIALE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 co. 1 e 27 co. 2 del CCII, sussiste la competenza dell'adito Tribunale in quanto il centro degli interessi principali del debitore è a Villorba (Tv) in via Giavera 10, dove il ricorrente Sibilìa Francesco ha la propria residenza.

§ § §

AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivo/oggettivo e i presupposti di ammissibilità ex art. 67 CCII, ivi compresa la documentazione obbligatoria richiesta dalla predetta norma.

Quanto al requisito soggettivo si precisa che il sig. Francesco Sibilìa non è un soggetto fallibile avendo assunto obbligazioni in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, per aver contratto debiti solo per esigenze personali/familiari, non afferenti ad attività imprenditoriali e/o professionali, come risulta dalle verifiche svolte e dalla documentazione prodotta al gestore e allegata alla relazione.

Quanto al requisito oggettivo si fa presente all'On.le Tribunale che il sig. Sibilìa Francesco si trova in stato di sovraindebitamento per aver contratto debiti per ammontanti residui pari ad € 160.633,37 (calcolo effettuato nel mese di marzo 2023) ed essendo titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati e quindi non in grado, nonostante il modesto reddito, di far fronte alla predetta ingente esposizione debitoria. Si precisa, per mero tuziorismo difensivo, nonostante il gestore ne darà atto nella propria relazione, che ad oggi il sig. Sibilìa Francesco ha una piccola pendenza con enti pubblici, dimostrando correttezza a discapito di numerosi disagi di vita quotidiana.

La documentazione prevista dall'art. 67 co. 2 CCII è stata prodotta al gestore della Crisi il quale ha provveduto ad allegarli alla relazione ex art. 68 co. 2 CCII.

§ § §

STORIA E CAUSA DELLA CRISI

Il signor Sibilìa proviene da un piccolo comune della provincia di Avellino ove viveva con la propria famiglia in condizioni economiche modeste e anch'essa indebitata.

In particolare, la condizione economica della famiglia di origine del ricorrente, è stata segnata da scelte finanziarie sbagliate e, [REDACTED] molti anni.

[REDACTED]

Nel frattempo la madre del sig. Sibilìa, per mantenere l'unità familiare e la serenità dei 3 figli, ha schermato tutti questi accadimenti, indebitandosi anche lei a sua volta.

Il ricorrente, senza aver mai avuto mezzi finanziari a disposizione, ha studiato e si è laureato in giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli nel 2011.

Dopo la laurea, il ricorrente ha svolto la pratica forense, senza percepire alcun compenso, abilitandosi, tra il 2014 e il 2015, alla professione di avvocato.

La situazione finanziaria però era sempre negativa a causa di una totale assenza di aiuti familiari e della scarsa, se non addirittura assente, remuneratività lavorativa.

Il sig. Sibilio iniziava una "nuova vita" partendo da zero, senza alcun aiuto: nel 2015, dopo aver vinto un concorso pubblico presso [REDACTED], si trasferiva nella regione Veneto ove svolgeva dapprima un tirocinio formativo presso la [REDACTED] e successivamente veniva assunto come funzionario tributario presso [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 02/11/2016.

Lo stipendio, durante il periodo di tirocinio, ammontava ad € 1.200,00 euro mensili, poi, con l'assunzione, a circa € 1.700,00 mensili.

Questo lavoro lo portava a vivere lontano da casa e a viaggiare spesso. Nel dicembre 2015 il sig. Sibilio accendeva un finanziamento con la Compass Spa per l'acquisto dell'autovettura, regolarmente concluso.

Nel 2016, come specificato in precedenza, otteneva il lavoro ove è attualmente impiegato, ma con sede a Treviso; pertanto, tra le spese necessarie per il suo mantenimento a Treviso, per i viaggi per ritornare a casa e per coprire le rate del finanziamento contratto in precedenza (per l'autovettura), non riusciva a compensare interamente le spese; in sostanza il risparmio era quasi azzerato visti i costi di vita notoriamente maggiori rispetto alla zona di provenienza.

La situazione è iniziata ulteriormente a complicarsi nel 2018; il sig. Sibilio, in vista di acquistare casa, al fine di poter avere la liquidità necessaria per affrontare tutte le spese connesse e necessarie (agenzia, notaio, differenza del mutuo, arredo, lavori di ristrutturazione) ha dapprima venduto la propria autovettura per € 18.000,00 acquistandone un'altra, necessaria per gli spostamenti, al prezzo di circa € 3.000,00.

Successivamente, in data 01-09-2018, ha contratto con Poste Italiane (per l'occasione intermediario per BNL) una cessione del quinto per € 300,00 mensili con durata decennale.

Nel aprile 2019 il sig. Sibilio acquistava l'abitazione in comproprietà (50%-50%) con la compagna e contestualmente veniva stipulato il relativo atto di mutuo con accensione di ipoteca legale di primo grado.

La rata del mutuo, per la quota parte del sig. Sibilio, ammonta ad € 495,00 mensili (trattasi di mutuo con tasso fisso) con durata di 25 anni.

Nel mese di ottobre 2019 stipulava un contratto un finanziamento con la Compass Spa, poi rinegoziato nel settembre 2021 prevedendo un rifinanziamento con nuova rata e nuova durata; ad oggi la rata ammonta ad € 286,00/mensili con scadenza in settembre 2028.

Tuttavia la situazione finanziaria del sig. Sibilio stentava a migliorare; per far fronte a tutte le spese necessarie per la gestione dell'immobile (arredamenti, opere di ristrutturazione, ecc...) e per avere la liquidità necessaria per le spese ordinarie, il ricorrente ha dovuto stipulare nell'anno 2020 una

delegazione di pagamento sempre con BNL; il predetto contratto di delegazione prevedeva una rata mensile di € 330,00 con durata novennale.

Alla fine del 2021, quindi, la situazione finanziaria del sig. Sibilìa era la seguente:

Unica fonte di reddito da stipendio: euro 1.900,00 circa mensili.

Totale indebitamento:

MUTUO acquisto prima casa quota del 50%	€ 495,00 mensili
CESSIONE DEL QUINTO	€ 300,00 mensili
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	€ 330,00 mensili
FINANZIAMENTO COMPASS	€ 286,00 mensili

Per un TOTALE di debiti pari ad € 1.411,00 mensili.

LA PERCENTUALE DI INDEBITAMENTO, AD OGGI, AMMONTA AL 74%.

Il sig. Sibilìa, già dal 2020, vive ben al di sotto della soglia di povertà che per l'anno 2021, ad esempio, risultava pari ad € 923,47 (Fonte ISTAT).

La situazione economico/finanziaria, vista l'elevata percentuale di indebitamento, generava non poche problematiche personali e familiari.

Nel luglio 2021 nasceva la prima e unica figlia del sig. Sibilìa e ciò comportava, è comporta, una maggiore spesa complessiva.

La situazione si complicava maggiormente con la crisi economica che ancora oggi è in corso; l'aumento dell'inflazione, dei costi delle materie prime e dei costi energetici, tra tutti, hanno sicuramente inciso negativamente sulla già precaria situazione economico finanziaria del sig. Sibilìa. Nel novembre del 2022, veniva a mancare tragicamente il padre del sig. Sibilìa il quale, saltuariamente, anche per ripagare i propri errori commessi in passato, elargiva un piccolo sostegno economico (da destinare alla gestione della nipote nata da poco – si pensi all'acquisto dei pannolini). Si può facilmente dedurre, quindi, come la situazione di sovraindebitamento che si è venuta a creare nel tempo non dipenda direttamente dalla volontà del debitore; infatti, i finanziamenti sono una conseguenza della necessità, contemporaneamente, di far fronte al sostentamento personale e della figlia e allo stesso tempo cercare di saldare debiti contratti precedentemente. La situazione complessiva delinea il classico quadro di *“un cane che si morde la coda”*, vale a dire il sig. Sibilìa è costretto a rinegoziare finanziamenti al fine di poter avere la liquidità necessaria per le spese e per pagare le rate dei pregressi finanziamenti.

A rendere ulteriormente gravosa la situazione del sig. Sibilìa è stato anche l'allontanamento dalla casa familiare della compagna, sig.ra [REDACTED] con ciò ricadendo in capo all'esponente ogni onere e spesa relativa alla conduzione della propria vita e del mantenimento dell'abitazione in cui vive con

la figlia minore ([REDACTED]). Si precisa che il mantenimento della bambina è suddiviso equamente tra i genitori.

Questo allontanamento ha rappresentato per il sig. Sibilìa un segnale di allarme, facendo toccare con mano il "fallimento della vita"; pertanto il ricorrente, in seguito a questo ultimo accadimento, decideva di intraprendere la procedura di cui alla legge 3/2012 credendo fortemente in una seconda possibilità.

* * *

Valutazione merito creditizio

È opportuno richiamare l'attenzione sulla mancata considerazione del merito creditizio ad opera di COMPASS nell'erogazione finanziamento avvenuta nel 2021; nel 2021 il sig. Sibilìa aveva oltre € 1.100,00 tra mutuo e finanziamenti in corso con una % di indebitamento già superiore al 60%.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 2.081,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2021
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 498,64
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,34
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc.,...) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.166,81
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 1.125,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 210,81
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 210,81
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	7,90%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	7
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 13.568,73
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 18.652,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

Si riporta, sul punto, l'art. 12 comma 3 ter della legge 3/2012 il quale testualmente recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero,

nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”.

§ § §

PROSECUZIONE IN REGOLARE AMMORTAMENTO DEL RIMBORSO DEL MUTUO SULLA CASA EX ART. 8 CO. 1 TER L. 3/2012

Si segnala la piena volontà del sig. Sibilia Francesco di voler continuare a saldare le rate del mutuo secondo l'ordinario piano di ammortamento mantenendo inalterato il diritto di proprietà al 50% sull'immobile acquistato nel 2019 e adibito ad abitazione principale.

Alla luce di ciò, la quota parte di proprietà dell'immobile dovrà necessariamente essere esclusa dal *quantum* delle attività, in quanto, si ripete, è piena intenzione del sig. Sibilia continuare ad onorare le rate del mutuo.

L'art. 8 co. 1-ter. della legge 3/2012 prevede che: *“La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.”.*

Ad oggi le rate sono tutte regolarmente saldate ed è pieno interesse del ricorrente e della compagna provvedere al regolare ammortamento fino alla naturale scadenza.

La norma su citata si ritiene qui applicabile in quanto il mutuo fondiario con BCC Prealpi, del quale si prevede la prosecuzione del rimborso in regolare ammortamento, è garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione del sig. Sibilia (ricordiamo, in comproprietà con la compagna).

In ogni caso, che nell'accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 il debitore possa proporre di definire il proprio debito privilegiato verso la banca entro il termine di durata del mutuo originariamente contratto, è principio consolidato in giurisprudenza di legittimità ancora prima della recente riforma legislativa (vds. Cassazione nn. 22291/2020, 23544/2019 e 17834/2019) le quali hanno accentuato il *favor debitoris* in relazione all'esigenza comune di non perdere almeno la casa di abitazione.

Peraltro, si ribadisce che nel caso di specie la prosecuzione del rimborso del mutuo sulla casa non altera né riduce le possibilità di soddisfo dei creditori del ricorrente, posto che il ricavato della eventuale liquidazione della quota dell'immobile oggetto di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, tenuto conto del valore di forzato realizzo e delle spese di una vendita giudiziaria, ad oggi, del debito

residuo del mutuo, sarebbe destinato praticamente per l'intero creditore ipotecario, che anche con la prosecuzione del regolare ammortamento del mutuo verrà integralmente soddisfatto; così come il fatto di continuare a pagare la rata mensile del mutuo non lede i diritti degli altri creditori, posto che, ove si optasse, invece, per la vendita della quota dell'immobile, si tratterebbe di una vendita poco appetibile al "mercato giudiziario" in quanto trattasi di quota parte del diritto di proprietà dell'immobile (l'altro 50% di proprietà della compagna), ma in ogni caso, anche nella scellerata predetta ipotesi, il sig. Sibilìa sarebbe costretto a cercare un'altra abitazione in locazione, con la conseguenza che le spese necessarie per il suo sostentamento aumenterebbero di un importo simile a quello della rata del mutuo non più da pagare e che residuerebbe alla fine una analoga quota di reddito disponibile per i creditori.

Quanto al creditore interessato BCC Prealpi, si evidenzia, inoltre, che essa manterrà inalterate fino al suo integrale soddisfo, oltre alle garanzie personali rilasciate in suo favore da soggetti terzi, la propria garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili di proprietà del sig. Sibilìa Francesco e della compagna, in quanto è tutta intenzione dei predetti preservare l'unità abitativa anche e soprattutto per garantire un benessere presente e futuro alla bambina.

Valutazione alternativa liquidatoria

Ad ogni buon conto bisogna effettuare un prospetto legato all'ipotesi liquidatoria del predetto bene immobile (di cui, *repetita iuvant*, il ricorrente intende proseguire regolarmente l'ammortamento del mutuo), ossia ad un'eventuale vendita esecutiva del medesimo, e pertanto, allo scopo, va considerata la perizia asseverata dal Tribunale di Treviso, redatta dall'Arch. Federico Perolo, la quale attribuisce un valore di mercato pari ad € 290.000,00 (**allegato n. 3**)

Ai sensi degli artt. 568 e 569 c.p.c., bisogna considerare i vari ribassi che si verificano nei vari tentativi di un'eventuale vendita giudiziaria.

Tant'è che l'art. 571 co. 2 c.p.c., sancisce la possibilità di presentare offerte inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza di vendita, ed ex art. 591 c.p.c., ovvero la possibilità, in caso di esperimenti deserti, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e dopo il quarto tentativo deserto fino al limite della metà, il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame sarebbe all'incirca di € 197.500,00 dovendosi prudenzialmente considerare almeno un tentativo deserto (anche se nelle procedure esecutive vi sono mediamente almeno 2 tentativi di asta deserti), come da tabella sotto riportata:

SEDUTA D'ASTA	VALORE D'ASTA	VALORE MINIMO D'ASTA	COSTI PROCEDURA (10% circa)	NETTO RICAIVATO
Prima seduta	€ 290.000,00	€ 217.500,00	€ 20.000,00	€ 197.500,00

Sulla base del presente prospetto tabellare, è evidente che un'eventuale azione intrapresa dai creditori per l'alternativa liquidatoria risulterebbe essere meno conveniente del piano di ristrutturazione dei debiti proposto.

In tale remota situazione, troverebbe parziale soddisfazione esclusivamente il creditore ipotecario (ossia la BCC Prealpi che ha erogato il mutuo), mentre gli ulteriori creditori non troverebbero soddisfazione.

In ogni caso, come anzidetto, è tutta intenzione del ricorrente continuare a versare regolarmente le rate del mutuo, come ha sempre fatto fino ad ora, e mantenere la proprietà dell'immobile ove vive con la propria figlia.

§ § §

ATTIVO

Il patrimonio riferibile al sig. Sibilìa è così costituito:

Beni immobili:

- Abitazione principale e relativa pertinenza (posto auto) ubicata nel comune di Villorba in via Giavera 10 per la quota del 50% e che in ogni caso è da escludersi in quanto il sig. Sibilìa ha intenzione di proseguire il regolare ammortamento del mutuo come anzidetto.
- Fabbricato di proprietà pari a 1000/3000 (da successione) e terreni di proprietà pari a 1000/3000 (da successione): trattasi di immobili derivanti da successione ereditaria per la scomparsa del padre e che vedono comproprietari i fratelli del sig. Sibilìa. **Sull'abitazione grava il diritto di abitazione della madre del ricorrente (in qualità di coniuge superstite).**

I terreni sono boschivi e di valore di mercato quasi nullo. Gli immobili sono situati in un piccolo comune della provincia di Avellino (San Mango sul Calore – 1.000 abitanti circa) ove il mercato immobiliare è ai minimi termini. Si riporta la conclusione della perizia di stima redatta dal tecnico che ha presentato la dichiarazione di successione (**allegato n. 4**):

*“il valore del bene in parola, costituito dal fabbricato ed in considerazione della presenza dello spiazzo e del relativo terreno a giardino, può essere ragionevolmente stimato in complessivi € 58.492,50 (mq 75,51 * € 450 = € 33.979,50 e mq 70,06 * € 350,00 = € 24.521); il valore di € 58.492,50, per la presenza del diritto di abitazione a favore [REDACTED] di anni 67 (coniuge superstite del de cuius [REDACTED], si ritiene debba essere opportunamente commisurato al 55% (ovvero ridotto del 45%) ciò anche col conforto ed in analogia agli utilizzati nei criteri di stima seguiti dall'Agenzia delle Entrate anche se a fini fiscali, e pertanto, € 58.492,50 * 55% = € 32.107,87, ovvero ad € 10.702,62 a favore di ciascun titolare proprietario per 1/3;*

*va infine, doverosamente osservato, che la quota di 1/3 dell'intero spettante a Sibilina Francesco come pure quella spettante ai germani [REDACTED] dal momento che non risponde ai requisiti della comoda divisibilità prevista dalla legge e che pertanto, non può costituire in natura un lotto (entità materiale) autonomo senza inevitabilmente alterare la concreta reale destinazione e il valore economico del bene principale che ne risulterebbe gravemente compromesso, può incontrare quasi esclusivamente l'interesse all'eventuale acquisto da parte dei germani comproprietari e pertanto, il relativo valore deve essere ulteriormente ridotto del 50%, per cui: € 10.702,62 * 0.50 = € 5.351,31.".*

Orbene, appurato che il valore della quota immobiliare spettante al ricorrente è valutata € 5.351,31, si pone il problema di un'eventuale liquidazione della stessa.

Trattandosi di una quota di 1/3 di un bene immobile gravato da diritto di abitazione del coniuge superstite, trovare un acquirente esterno è difficile se non impossibile considerata anche la tipologia e l'ubicazione geografica del bene.

Gli unici soggetti che teoricamente potrebbero essere interessati potrebbero essere gli altri due coeredi (fratello e sorella del ricorrente).

Ma anche detta ipotesi risulta piuttosto complessa: premesso che gli stessi provengono dalla stessa famiglia con i medesimi problemi, si precisa doverosamente che il fratello del ricorrente lavora con contratto a tempo determinato (in scadenza nel luglio del 2023) come vigilante notturno; non è interessato ad acquistare la quota privandosi di liquidità vista la precarietà contrattuale che oramai va avanti da oltre 5 anni.

La sorella, ventiseienne, lavora da pochi mesi con contratto part-time per circa € 500,00 mensili; la risposta è conseguenziale.

Il ricorrente si rende disponibile sin da ora a liquidare la quota giudizialmente, qualora l'On.le Giudice dovesse ritenerlo necessario per il buon esito della procedura.

Beni mobili registrati:

- Mini Cooper – [REDACTED] – anno 2003 – valore € 2.000,00: autovettura necessaria per sé e la famiglia.
- Citroen C1 – [REDACTED] – anno 2007 – incidentata con tettuccio rotto e infiltrazioni di acqua – autovettura di valore quasi nullo, utilizzata dalla madre del ricorrente residente in San Mango sul Calore (Av) solo per spostamenti intercomunali – il ricorrente si rende disponibile a venderla ed inserire in procedura il relativo importo.
- HONDA FORZA – targata [REDACTED] – anno 2006: valore di mercato € 500,00 – il ricorrente si rende disponibile a venderlo ed inserire in procedura il relativo importo.

Piano pensionistico:

Il ricorrente è titolare di un piano previdenziale volontario stipulato con Poste Vita in data 09/03/2011 con il n° [REDACTED] denominato "POSTA PREVIDENZA VALORE". Dall'anno 2018 non risultano movimentazioni.

La situazione attuale è la seguente:

CONTRIBUTI VERSATI IN ESERCIZIO	€ 0,00 al 19/06/2023
TOTALE VERSAMENTI	€ 3.950,00
AMMONTARE INVESTITI	€ 3.851,25
POSIZIONE INDIVIDUALE (MATURATA)	€ 4.608,63 al 31/12/2022

Il ricorrente richiederà l'anticipazione nella misura massima prevista dalla legge, pari al 75% che corrisponde ad € 3.482,00. Il ricorrente si rende disponibile ad inserire il predetto importo in procedura.

Attivo da conto corrente personale:

Fineco Bank c/c n. [REDACTED] intestato al ricorrente del quale sono stati consegnati al gestore gli estratti conto dal 29/01/2019 al 31/03/2023. Alla data del 16/06/2023 il saldo disponibile è pari ad € 2.986,69.

SIBILLA FRANCESCO	[REDACTED]	Saldo disponibile +2.986,69	EUR	🔄
		Saldo contabile +3.003,21		
Includi movimenti:	Carte di credito e ricaricabili	Traditig	Mese corrente	Da inizio anno
			Entrate	Spese
			0,00 EUR	849,22 EUR
			Dati aggiornati al 16/06/2023	

Questo importo, tenuto conto dell'esiguità dello stesso, preso atto che il ricorrente deve provvedere al mantenimento proprio e della figlia, considerato gli imprevisti della vita (ad esempio la sistemazione delle infiltrazioni sulla parete nord della casa – vds. Foto **allegata n. 5**), non può essere inserito in procedura.

Reddito da lavoro dipendente:

Il ricorrente è funzionario tributario presso [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 02/11/2016; percepisce uno stipendio netto pari a circa 1.900,00;

considerando il reddito complessivo netto, comprensivo di rimborsi IRPEF, il reddito netto mensile ammonta a circa € 2.100,00.

In quanto dipendente pubblico, il reddito del ricorrente difficilmente potrà subire variazioni (sia in negativo che in positivo).

§ § §

PASSIVO

L'esposizione debitoria del ricorrente è stata oggetto di verifica da parte dell'OCC sulla base dei dati risultanti dalle svariate banche dati (centrale rischi, CRIF, estratti ruolo tributari, ecc...) e la stessa, ad oggi, risulta ammontante a circa € 175.798,99¹ come di seguito illustrato:

CREDITORI PRIVILEGIATI	
<u>BCC Prealpi – mutuo ipotecario</u>	€ 102.844,45 – non rientrante in procedura e continuazione del regolare piano di ammortamento <i>ut supra</i> specificato.
Agenzia Entrate Riscossione	€ 245,45
Regione Veneto	€ 1.614,36
Totale privilegiati	€ 1.859,81
CREDITORI CHIROGRAFARI	
Agenzia Entrate Riscossione	€ 45,25
Costruzioni Edili Perin ²	€ 3.978,18
Bnl Finance ³	€ 47.820,00
Compass Banca	€ 19.254,30
Totale chirografari	€ 71.097,73

Il dettaglio della situazione su descritta sarà meglio esplicitata nella relazione del gestore la quale avrà in allegato tutte le varie comunicazioni trasmesse dai creditori.

§ § §

DICHIARAZIONE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

¹ Importo comprensivo del mutuo che si intende proseguire in regolare ammortamento sussistendone tutti i requisiti.

² Debito relativo a presunte opere di ristrutturazione cui il sig. Sibilia ha contestato a mezzo avvocato.

³ Debito relativo a Cessione del Quinto e delegazione di pagamento.

Il ricorrente dichiara di aver compiuto/ricevuto atti di straordinaria amministrazione come di seguito illustrato:

- Acquisto abitazione principale nell'anno 2019 con conseguenziale stipula dell'atto di mutuo;
- Ricezione del 33% di quota ereditaria in seguito alla dipartita del padre avvenuta nell'anno 2022 – quota valutata circa € 5.000,00 come da perizia depositata.

§ § §

IL PIANO E LA PROPOSTA

La proposta di ristrutturazione dei debiti del sig. Sibilìa prevede:

- la conservazione della proprietà dell'immobile principale con continuazione del regolare piano di ammortamento;
- la conservazione del veicolo di proprietà necessario per recarsi al lavoro;
- la disponibilità a vendere lo scooter e la Citroen c1 per un totale complessivo di € 1.000,00 che sarà messo a disposizione della procedura;
- messa a disposizione della liquidazione anticipata della previdenza complementare (nella misura massima anticipabile pari al 75%) pari ad € 3.482,00.
- la messa a disposizione di una somma di danaro eccedente lo stipendio, al netto delle spese mensili, per € 132,00 con pagamento rateale mensile con durata 6 anni; la durata del piano è stata valutata positivamente dal Gestore.

La soluzione proposta dall'istante, che di seguito verrà meglio precisata, permetterebbe di ricavare un introito certo e privo di costi di realizzo, pari a circa 13.986,00 e risulta più conveniente, per le motivazioni sopra esposte, dell'alternativa liquidatoria.

Ovviamente la fattibilità del piano è subordinato al parziale stralcio dei debiti e alla sospensione delle trattenute sullo stipendio; infatti, per consentire al ricorrente e a sua figlia di vivere dignitosamente, le trattenute (cessione del quinto e delega di pagamento) dovranno cessare a seguito dell'apertura della procedura, con trattamento dei predetti creditori in *par condicio* con la massa chirografaria. Una tale opzione è ormai pacifica per i finanziamenti assistiti da cessione volontaria (cfr. Tribunale Bologna, 24/12/2021; Tribunale di Genova, 24/09/2021; Tribunale di Venezia, 14/03/2022).

Come anzidetto, il reddito netto mensile del ricorrente ammonta ad € 2.127,00 (derivante esclusivamente dallo stipendio).

Le spese necessarie al mantenimento personale/famigliare ammontano ad € 1.500,00 mensili (come dettagliatamente documentato e valutato dal Gestore – **allegato n. 6**) – trattasi in ogni caso di una

cifra più bassa rispetto all'indice medio previsto dall'Istat relativamente ad una famiglia composta da 2 persone residente nel Nord/est in comuni inferiori a 50.000 abitanti.

Come anzidetto il ricorrente intende proseguire con il regolare ammortamento del mutuo la cui rata ammonta ad € 495,00 mensili.

Per cui, sommando le spese mensili necessarie al mantenimento con la rata del mutuo si ottiene il seguente risultato:

$$\text{€ 1.500,00} + \text{€ 495,00} = \text{€ 1.995,00}$$

Pertanto le spese complessive mensili sostenute dal ricorrente ammontano ad € 1.995,00 mensili.

Considerando il reddito netto mensile pari ad € 2.127,00, residuerebbe un totale di € 132,00 mensili che il ricorrente metterebbe a disposizione della procedura.

Pertanto, considerando un piano di durata 6 anni, il totale che il ricorrente mette a disposizione della procedura ammonta ad € 9.504,00.

Il totale dell'attivo realizzabile sarà pari a:

RIMBORSO POSTE PREVIDENZA	€ 3.482,00
RICAVATO VENDITA SCOOTER E AUTO CITROEN C1	€ 1.000,00
AVANZO REDDITO PER 6 ANNI	€ 9.504,00
TOTALE ATTIVO DA METTERE A DISPOSIZIONE	€ 13.986,00

La proposta, così come sopra formulata, permetterebbe di ottenere la seguente modalità e percentuale di soddisfo delle varie classi creditorie:

spese procedura	Spese	Soddisfo	% soddisfo
Competenze OCC	€ 2.704,05	€ 2.704,05	100%
Spese di procedura	€ 500,00	€ 500,00	100%
Totale	€ 3.204,05	€ 3.204,05	100%

Creditori privilegiati	Credito	Soddisfo	% Soddisfo
ADERISC	€ 245,45	€ 245,45	100%
Regione Veneto	€ 1.614,36	€ 1.614,36	100%
Totale	€1.859,81	€1.859,81	100%

Creditori chirografari	Credito	Soddisfo	% Soddisfo
ADERISC	€ 45,25	€ 5,66	12,5%
Costruzioni Edili Perin	€ 3.978,18	€ 497,27	12,5%
Bnl Finance	€ 47.820,00	€ 5.977,50	12,5%
Compass Banca	€ 19.254,30	€ 2.406,79	12,5%
Totale	€ 71.097,73	€ 8.887,22	12,5%

Il piano del consumatore, visti i dati sopra esposti, consente il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e un parziale soddisfacimento dei creditori chirografari con una percentuale NON IRRISORIA (12,5%), rispettando appieno la causa dell'istituto in esame (sul punto vds Cass. civ., sez. I, ord. 26 settembre 2022, n. 28013).

§ § §

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e ribadito che lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltreché conveniente, come da relazione allegata (**allegato n. 7**), il ricorrente *ut supra* rappresentato, rassegna le seguenti conclusioni:

voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

in via preliminare: disporre con decreto, ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII, l'immediata sospensione delle attuali trattenute sullo stipendio del ricorrente in virtù della cessione del quinto e della delegazione di pagamento in atto in favore di BNL Finance, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso;

nel merito: omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, presentato dal sig. Francesco Sibia, emettendo i provvedimenti di cui all'art. 70 CCII.

Si dimettono i seguenti documenti:

1. Provvedimento di nomina del gestore.
2. Accettazione incarico gestore.
3. Perizia asseverata dal Tribunale di Treviso.
4. Perizia di stima immobili ricevuti in successione.
5. Foto della parete con infiltrazioni da sistemare.
6. Elenco spese mensili.

7. Relazione del gestore.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari ad € 98,00.

Villorba, 20.06.2023

Francesco Sibia

